



COMUNE DI MUROS

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Scano Gesuino**

ORDINANZA N. **8**
in data **04/05/2016**

OGGETTO:

LOTTA E CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME (RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS). DISPOSIZIONI URGENTI IN DEROGA ALLE PROCEDURE DI TRASPORTO, ACCUMULO E COMPOSTAGGIO DEL MATERIALE DI RISULTA DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO DI PALME INFESTATE DA PUNTERUOLO ROSSO NEL TERRITORIO REGIONALE, EMANATA AI SENSI DELL'ART. 191, C.1 DEL D. LGS152/2006



COMUNE DI MUROS

- Provincia di Sassari -

ORDINANZA N°8 /2016

IL SINDACO

VISTI

- la Decisione 2007/365/CE della Commissione, modificata dalla Decisione 2008/776/CE, che stabilisce le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*;
- la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17.08.2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il Decreto Ministeriale del 09.11.2007 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008)";
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) che, in recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Punteruolo rosso;
- la L.R. n. 21 del 01.06.1999 che attribuisce alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;
- il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttive del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n 21866/920 del 03.12.2013, che in particolare prevede le prescrizioni obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali colpiti dal punteruolo rosso delle palme per l'attuazione di misure preventive, misure di risanamento, misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente compromesse;
- Il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs. n. 152/2006, in particolare l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;
- i pareri tecnico-sanitari ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui alle Determinazioni emesse dal Servizio fitosanitario regionale recante le prescrizioni per impedire la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e n. 2241/62 del 09/02/2010, recante l'individuazione di nuovi

focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago.

PREMESSO CHE

- il punteruolo rosso, *Rhynchophorus ferrugineus*, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (arecaceae), in grado di portare in breve tempo alla morte degli esemplari di palma attaccati. E' un parassita particolarmente aggressivo, potenzialmente pericoloso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna;
- i primi focoli di Punteruolo rosso della palma sono stati rinvenuti in Sardegna nel 2007 nell'area di Barisardo e Tortolì, successivamente si sono estesi all'intera Ogliastra e ai comuni del sud dell'Isola a partire dal focolaio di Capoterra. A novembre 2013, secondo i dati ufficiali, il punteruolo è presente in tutte le otto province sarde, con 13 comuni classificati in "zona di contenimento", 56 in "zona infestata" e 93 in "zona cuscinetto";
- il Servizio fitosanitario regionale, a partire dalla prima metà del 2008, ha emanato una successione di misure fitosanitarie urgenti e prescrizioni obbligatorie atte a cercare di eradicare o contenere la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* nei luoghi di rinvenimento e in ultimo il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna approvato con determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013;
- la Regione Sardegna ha in corso di esecuzione un programma regionale di lotta al punteruolo rosso delle palme con il quale è realizzata una iniziativa operativa che prevede il ruolo degli enti regionali di competenza e il coordinamento delle Province nella funzione di sovrintendenza e assistenza ai Comuni della Sardegna;

RILEVATO CHE

- Il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna (det. n. 21866/920 del 03.12.2013) ha natura prescrittiva e prevede che tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di palme sono obbligati ad adottare specifiche misure fitosanitarie preventive o di risanamento;
- le misure fitosanitarie preventive del predetto Piano d'Azione Regionale impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere autonomamente ad eseguire accurate ispezioni visive periodiche al fine di individuare precocemente sintomi; provvedere alla potatura o defogliazione durante il periodo invernale, coprire e disinfettare le ferite; eliminare i residui della potatura; intervenire preventivamente con prodotti insetticidi autorizzati;
- le misure fitosanitarie di risanamento impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere alla realizzazione di trattamenti insetticidi (chimici o biologici) esoterapici o in endoterapia ovvero, in caso di irrimediabile compromissione della pianta, all'immediato abbattimento della stessa e successivo suo interrimento o distruzione meccanica mediante cippatura;
- Che l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., reca "Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente", con particolare riferimento, in questo caso, al trasporto ed all'avvio a smaltimento/recupero del materiale vegetale risultante dagli interventi, garantendo un adeguato contenimento del rischio per l'incolumità

pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate e al contempo ottenendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente

- Che occorre individuare una disciplina specifica e una procedura organizzativa da adottarsi mediante emanazione di apposita Ordinanza sindacale a seconda della classificazione attribuita al comune.
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/58 del 29/12/2009, la Regione Sardegna ha indicato quale soggetto affidatario di uno specifico intervento di lotta obbligatoria contro il parassita, l'Agencia LAORE;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/10 del 11/05/2010 è stato istituito il Tavolo Tecnico fitosanitario regionale per le finalità di coordinamento, pianificazione e programmazione delle attività di prevenzione, lotta e monitoraggio contro le entomofaune forestali;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.28/17 del 21/07/2010, la Regione Sardegna ha autorizzato l'Ente Foreste della Sardegna all'utilizzo di proprio personale ed attrezzature per gli interventi di abbattimento e distruzione delle palme infestate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1999, art. 3, lettera d-bis;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/49 del 30/12/2010, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Programma Triennale di eradicazione del punteruolo rosso delle palme ai fini di un'azione strutturata di contrasto alla diffusione dell'insetto.

PRESO ATTO

- che il Comune di Muros **è stato individuato come zona infestata** nel Piano d'Azione Regionale per il controllo del punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 21866/920 del 3.12.2013. Aggiornamento (allegato 5) delle "zone delimitate" al 31.1.2016;
- che la diffusione di palme infestate nel territorio del Comune di Muros pone l'esigenza e l'urgenza di adottare appositi provvedimenti, al fine di eliminare il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;
- che, al fine di ottenere una corretta gestione della problematica in parola nel territorio comunale, è necessario pubblicare apposita ordinanza sindacale la quale, in deroga agli articoli 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 dovrà prevedere:
 - la sensibilizzazione e divulgazione presso i propri cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d'Azione Regionale;
 - l'obbligo per il proprietario o detentore di palma di adozione delle misure fitosanitarie previste dal Piano;
 - per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa, l'obbligo di comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;
 - per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa si dovrà provvedere a:
 - l'individuazione dei centri di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale;
 - istituzione di procedimento di regolamentazione del centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale e della necessaria modulistica di corredo;
 - l'autorizzazione al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio a favore di qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da punteruolo rosso, pubblico o privato che ne faccia

istanza;

- la prescrizione relativa alle modalità di trasferimento del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale secondo la disciplina prescritta dal Servizio fitosanitario regionale e contenente le precauzioni necessarie a impedire la dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni o reti antinsetto, uso di mezzi senza fenditura nelle giunzioni);
 - che qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura questa dovrà essere a cura e spese del Comune presso i centri di messa in riserva e compostaggio oppure a carico del proprietario presso il punto di taglio;
 - che qualora ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interrimento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma;
- A seguito del compimento del processo di trasformazione naturale del rifiuto in prodotto finale ammendante, i Comuni disporranno del medesimo secondo le proprie necessità di utilizzo in aree verdi comunali ovvero cedendolo a terzi secondo regolamentazioni definite dai propri organi istituzionali in conformità alle norme vigenti, ferma restando la verifica semestrale del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n. 75/2010 per il cumulo di ammendante prodotto;

RICHIAMATI

- l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 192 del D.Lgs n. 152/2006 commi 1-4 relativi al "divieto di abbandono" e il Titolo VI Capo I "sanzioni"

VISTO l'art. 50, comma 5, e 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATA

- l'urgenza di provvedere al fine di eliminare l'emergenza ambientale e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;
- la necessità di adottare come premesso specifica ordinanza sindacale;

PER TUTTE LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE

ORDINA

che i proprietari e/o detentori, a qualunque titolo, di palme presenti nella giurisdizione comunale, provvedano con sollecitudine:

- all'osservazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza in conformità alle prescrizioni obbligatorie del Piano di Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013);
- alla verifica visiva delle palme di propria titolarità e alla segnalazione delle palme infestate o potenzialmente infestate, da comunicarsi agli uffici Comunali, ovvero alla mail ufficiotecnico@comune.muros.ss.it entro il termine di 48 ore dall'identificazione della potenziale presenza del punteruolo;

- all'esecuzione dei trattamenti di prevenzione o di risanamento fitosanitario previste dalle prescrizioni regionali di cui al Piano di Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013) da comunicarsi al medesimo Servizio Comunale Verde Pubblico secondo le modalità sopra definite;

DISPONE CHE

- in caso di palme irrimediabilmente compromesse dall'attacco del punteruolo e per le quali, pertanto, si renda necessaria l'adozione della misura di abbattimento della pianta, si proceda per quanto possibile all'interramento ovvero alla cippatura della stessa presso il punto di taglio nel rispetto delle misure di precauzione fitosanitaria. Il titolare dovrà accordarsi preventivamente, con il Servizio comunale, stabilendo di comune accordo la data di esecuzione delle operazioni;
- qualora l'operazione di interramento o cippatura presso il punto di taglio non sia attuabile, il titolare della palma abbattuta che ne faccia istanza è autorizzato dall'Ufficio preposto al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interramento e/o messa in riserva del rifiuto di palma;
- la gestione del rifiuto derivante dall'abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso è disciplinata secondo la procedura di cui all'art. 191 in deroga agli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti espressa dalla presente Ordinanza;
- è individuato come centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio l'area sita in loc. Manzau Foglio **7** Mappale **103**;
- chiunque venga autorizzato al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di messa in riserva comunale è obbligato a rispettare le prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale atte ad impedire la dispersione accidentale dell'insetto durante il tragitto mediante l'impiego di reti antinsetto, teloni, etc;
- sono demandate al Servizio Tecnico del Comune i seguenti procedimenti e attività da redigersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza nell'Albo Pretorio comunale:
 1. la mappatura delle palme di proprietà comunale su base digitale georiferita;
 2. l'aggiornamento, di concerto con i servizi provinciali competenti e gli ispettori fitosanitari dell'Agenzia Laore, del "Progetto Comunale" per la salvaguardia delle palme pubbliche comunali ad alto valore storico, paesaggistico, ambientale, socio-ricreativo;
 3. il tempestivo avvio delle misure fitosanitarie per le palme individuate dal "Progetto Comunale";
- è demandata al Servizio Vigilanza del Comune la regolamentazione di gestione operativa del centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale e la predisposizione della necessaria modulistica di corredo, da redigersi entro massimo 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza nell'Albo Pretorio comunale;
- è demandato al Servizio Verde Pubblico del Comune il compito di effettuare con regolarità la trasmissione delle sopradette comunicazioni relative alle palme trattate, alla Provincia e al Servizio fitosanitario regionale;
- l'operazione di cippatura delle parti di piante abbattute presso il centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale è a cura e spese del Comune. Tutte le altre operazioni esterne al centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale sono a cure e spese del titolare della palma oggetto della misura fitosanitaria.
- Il Servizio Verde Pubblico del Comune, valutato il volume di cippato di palma accumulato presso il centro comunale, sottopone all'attenzione della Giunta, previe le analisi di laboratorio di cui al D.Lgs n. 75/2010, una regolamentazione circa la destinazione del prodotto finale ammendante derivante dalla trasformazione naturale del cippato per finalità di utilizzo nelle aree verdi comunali e/o mediante cessione a terzi in conformità alle norme vigenti.

DISPONE ALTRESÌ CHE

- sia data, a cura degli uffici comunali, ampia diffusione ai cittadini dei contenuti della presente Ordinanza mediante comunicati stampa e altre forme di comunicazione diretta mediante incontri da indirsi anche con la partecipazione dei tecnici della Provincia;
- è rilevante che l'azione di sensibilizzazione pubblica sia finalizzata alla conoscenza del punteruolo rosso da parte della popolazione e alla esecuzione da parte dei titolari di palma delle necessarie misure fitosanitarie e in particolare di quelle di prevenzione (trattamenti insetticidi preventivi, etc);
- per le ragioni sopra esposte siano pubblicate nel sito istituzionale del Comune, in apposito riquadro in evidenza, tutte le informazioni e atti quali: la presente Ordinanza, il Piano di Azione regionale, e la modulistica di corredo funzionale alla migliore attuazione delle prescrizioni;
- al personale del Comando di Polizia Municipale è demandata la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto ordinato con il presente Provvedimento;
- in caso di inottemperanza il trasgressore sarà sottoposto alle sanzioni di cui all'art. 7 bis del DLgs 267/2000 e in ulteriore fase ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 del Codice penale;
- in caso di constatazione di inottemperanza da parte del titolare per ragioni insuperabili è riservato al sindaco la valutazione a procedere con atti dispositivi di intervento sostitutivo da parte del Comune.

AVVISA CHE:

- La presente Ordinanza, unitamente ai modelli di segnalazione, è pubblicata oltre che all'Albo Pretorio del Comune, anche nel sito Istituzionale del Comune di Muros;
- la presente Ordinanza è comunicata, così come previsto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive ed inoltre è comunicata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed al Presidente della Provincia di Sassari;
- la validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, è fissata in n. 6 mesi dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale;

INFORMA

- che a norma dell' art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., si rende noto che contro il presente provvedimento, è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sardegna secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71 e al D.lgs n. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, addì 04/05/2016

IL SINDACO
(dott. Gesuino Scano)
